



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

**PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO
MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016)
DEI SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO
DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS**

CIG: 969730553D

C.P.V. prevalente: 90512000-9

C.P.V. secondario: 90513000-6

CONTRATTO N. __ DEL __/__/2023

Allegato F

_____ **2023**

SO.GE.NU.S. S.p.A.

Pag. 1

SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427
REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – **WEB www.sogenus.com**



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

la **SO.GE.NU.S. S.p.A.** - Società Gestore dell'Impianto di Smaltimento Rifiuti Non Pericolosi – Discarica Cornacchia sita in Maiolati Spontini – AN – IT, con sede Sede Legale ed Operativa in Via Cornacchia n.12 nel Comune di Maiolati Spontini 60030 (AN) – Italia – Tel. +39 0731 703418 – Fax +39 0731 703419, C.F. e P.I. 01141940427, nella persona del Direttore Generale Dott. Mauro Ragaini, C.F. RGN MRA 58P04 C248N, domiciliato per la carica in Maiolati Spontini, presso la sede legale in via Cornacchia n.12 nel Comune di Maiolati Spontini,

E

la ditta aggiudicatrice _____ con sede in _____ () P. iva e codice fiscale: _____ nella persona del Sig. _____, in qualità di **Amministratore Delegato**, nato a _____ () il ___/___/____ C.F.: _____ domiciliato per la carica in _____ a _____, c.a.p. _____ ();

PREMESSO CHE

- con determina di indizione **n. 62 del 07/03/2023**, il Direttore Generale di SO.GE.NU.S S.p.A. ha autorizzato, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 50/2016 e smi Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito Codice dei Contratti), l'indizione di una gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria, per l' **AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016) DEI SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS.** – per un importo a base d'asta pari a € **169.520,00** (euro centosessantanovemilacinquecentoventi/00) IVA esclusa, risultante dalla stima effettuata sui quantitativi degli ultimi anni, ai quali sono stati applicati costi unitari come previsti nell'Allegato D – Elenco Prezzi e costituente documento integrale della procedura. L'importo suddetto è interamente soggetto a ribasso essendo stati valutati pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza con le attività di impianto;
- con Bando di Gara **Prot n. ___/___ del ___/03/2023** le ditte sono state invitate a presentare offerta;
- che in data ___/___/2023 è pervenuta su piattaforma telematica l'offerta della _____;
- il Direttore Generale e R.U.P. di SO.GE.NU.S. S.p.A. ha emesso un verbale con proposta di aggiudicazione **Prot n. _____ del ___/___/2023;**



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

- la predetta aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata al soggetto interessato con nota **Prot. n. ____/____ in data __/__/2023**, come in atti;
- è stato emesso un Verbale di Consegna del Servizio in data __/__/2023 con **Prot n. ____/____**;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace e sono state acquisite le certificazioni Antimafia.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e smi;
- b) dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Art. 1 bis – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dichiarata efficace, l'aggiudicataria dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di corrispondere all'Ente Appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso, pubblicati su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, d.m. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 per l'importo di € _____, __ (euro _____/00) IVA e bolli inclusi.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario SO.GE.NU.S. S.p.A., da appoggiare a: **BPER Banca - AG. Moie – IBAN: IT32V0538737390000042887530**, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal **CIG 969730553D**".

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il servizio oggetto del presente contratto, meglio specificato nell'offerta presentata in sede di gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, consentirà l'**AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016) DEI SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS.** – per un importo a base d'asta pari a € **169.520,00** (euro centosessantanovemilacinquecentoventi/00) IVA esclusa.



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Il servizio è programmato dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. mediante calendarizzazione derivante dalle prenotazioni effettuate dai cittadini.

Le operazioni previste dal servizio si rendono necessarie e indispensabili per la corretta gestione della raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà una durata pari a **12 (dodici) mesi, dal __/__/2023 al __/__/2024** a decorrere dalla sottoscrizione ad opera dell'Appaltatore e del D.E.C. di SO.GE.NU.S. S.p.A. di apposito verbale di consegna del servizio.

Poiché il servizio oggetto del contratto costituisce parte della prestazione della raccolta differenziata e trasporto dei R.S.U. affidata da CIS S.r.l. a SO.GE.NU.S. S.p.A., il servizio oggetto del contratto potrà essere revocato in qualsiasi momento a SO.GE.NU.S. S.p.a. dalla competente autorità d'ambito per essere affidata ad un nuovo gestore individuato dalla stessa autorità d'ambito. Ove ciò si verificasse ed a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A., il contraente _____ con la sottoscrizione del contratto accetta che lo stesso possa essere volturato al nuovo gestore individuato da ATA-ATO 2 Ancona, ferme restando tutte le condizioni previste nei documenti di gara quali a titolo esplicativo e non esaustivo, la modalità di esecuzione della prestazione, la durata, la modalità di determinazione del corrispettivo e la sua liquidazione. SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà, ove il contratto venga volturato, alla determinazione ed alla corresponsione delle prestazioni eseguite e non ancora liquidate alla data della volturazione e/o dell'inizio della prestazione per il nuovo gestore”

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nelle Voci di Elenco Prezzi, nel Documento della Procedura e nella documentazione di gara che prevede aspetti prestazionali di qualunque tipo e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della SO.GE.NU.S. S.p.A. e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso per l'insorgere di eventuali condizioni particolari indipendenti dalla volontà della Ditta Appaltante.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni, al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra SO.GE.NU.S. S.p.A. si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Art. 5 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale per l'intera durata di **12 (dodici) mesi dal __/__/2023 al __/__/2023** del servizio in oggetto è pari a € _____ (euro _____/____), oltre IVA, e deriva dall'importo soggetto a ribasso pari a € **169.520,00** (euro centosessantanovemilacinquecentoventi/00) IVA esclusa.

L'importo sopra indicato rappresenta una stima effettuata sulla base delle prestazioni di servizi richieste e svolte nell'ultimo triennio e pertanto, è puramente indicativo in quanto, trattandosi di servizi legati ad esigenze effettive e variabili in base a fattori non definibili in anticipo, le quantità e le relative prestazioni non possono essere esattamente determinate preventivamente.

Stante quanto sopra, l'importo previsto nel presente contratto non impegna la SO.GE.NU.S. S.p.A. all'acquisto dell'intera quantità dei servizi indicati, in quanto presunti.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. vigilerà, nel corso dell'esecuzione del contratto, affinché l'Appaltatore applichi nei confronti di eventuali operatori economici terzi coinvolti nel servizio il rispetto di quanto previsto dalla legge e da specifiche condizioni contrattuali.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della SO.GE.NU.S. S.p.A., l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2, e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore, con esito NON REGOLARE per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la SO.GE.NU.S. S.p.A. pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 18, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 108, comma 18 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di pagare anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SO.GE.NU.S. S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente appaltante.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Ente appaltante.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 679/2016) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Sospensione del servizio

L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente i servizi forniti contrattualmente, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con SO.GE.NU.S. S.p.A.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto in danno del medesimo.

In tal caso la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Per le sospensioni eventualmente ordinate dalla SO.GE.NU.S. SpA si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla SO.GE.NU.S. S.p.A. ed ad altri operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi in relazione alla gestione del servizio. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Appaltatore del servizio, inoltre, deve presentare una polizza assicurativa che preveda anche una garanzia di responsabilità civile inquinamento per danni a terzi, con un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Art. 10 – Subappalto

Le ditte che intendono subappaltare parte del servizio dovranno rendere esplicita dichiarazione in fase di presentazione dell'offerta. Il subappaltatore non potrà affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle stesse. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore principale, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nel caso trovi applicazione il c.13 del medesimo art.105, la S.A. provvederà al pagamento diretto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, solo previo accertamento del diritto al relativo pagamento, della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nulla-osta al pagamento da parte dell'appaltatore.

La violazione di una qualsiasi delle norme che regolano il subappalto, alle quali si è fatto sopra riferimento, così come qualsiasi atto diretto a configurare un subappalto abusivo, fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 21. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e responsabile per i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori impiegati dall'affidataria in assenza dell'autorizzazione della stazione appaltante.

L'appaltatore principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di SO.GE.NU.S. SpA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del subcontraente entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla SO.GE.NU.S. S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso la SO.GE.NU.S. S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la documentazione



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, SO.GE.NU.S. SpA non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della SO.GE.NU.S. S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte del servizio subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la SO.GE.NU.S. S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la SO.GE.NU.S. S.p.A. revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra



RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla SO.GE.NU.S. S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La SO.GE.NU.S. S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Appaltatore, in caso di cessione autorizzata dei crediti derivanti dal presente contratto, si impegna a comunicare il CIG n. **969730553D** al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 8517779597 dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

- conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: _____;
 - a) acceso presso _____
 - b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
- _____ (C.F.: _____) nato a _____ il ___/___/____;
- _____ (C.F.: _____) nato a _____ il ___/___/____;

Art. 12 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la GARANZIA DEFINITIVA costituita mediante _____ n. _____ del ___/___/2023 emessa da: _____ per l'importo di € _____, (euro _____/___) resa ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e smi, in favore della SO.GE.NU.S. S.p.A.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (18 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A. beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SO.GE.NU.S. S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa, parzialmente o



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

totalmente, a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 8 - 9 e 16 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso unilaterale dal contratto

La SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SO.GE.NU.S. S.p.A. In caso di recesso della SO.GE.NU.S. S.p.A., l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato come segue: il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Gli importi a corrispettivo della prestazione di servizi come risultanti dalle modalità descritte si intendono non quali corrispettivi certi del contratto, ma quale stima presunta e approssimativa derivante dal potenziale fabbisogno. Qualora il quantitativo di servizi oggetto della prestazione risulti inferiore a quanto stimato nella presente procedura e l'importo derivante dalla prestazione del servizio risulti inferiore a quanto in essa previsto, nulla sarà dovuto al contraente per tale minori corrispettivi. Ove il quantitativo di servizi oggetto della prestazione risulti maggiore di quanto stimato nella presente procedura, il corrispettivo spettante per tale maggiore servizio sarà determinato alle stesse condizioni contrattuali.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In adempimento a quanto previsto dal D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159, la SO.GE.NU.S. S.p.A. recederà unilateralmente dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D. Lgs.



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Art.14 – Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la SO.GE.NU.S. S.p.A., che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 105, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 del D. Lgs 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SO.GE.NU.S. S.p.A. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8517779597 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG n. 8517779597.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della SO.GE.NU.S. S.p.A. al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.



Art. 16 - Risoluzione del contratto

SO.GE.NU.S. SpA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la SO.GE.NU.S. S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la SO.GE.NU.S. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); sospensione dei servizi (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art. 10); cauzione (art. 12); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (art. 15); penali (art. 17).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a fornire alla SO.GE.NU.S. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari, al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto stesso.

In base al combinato disposto dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'Accordo Quadro. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà altresì risolvere il presente contratto, nei casi e con le modalità previste nel citato articolo.

Il contratto tra le parti conterrà la seguente condizione: *il servizio oggetto della presente procedura di gara costituisce parte della prestazione della raccolta differenziata e trasporto dei R.S.U. affidata da CIS S.r.l. a SO.GE.NU.S. S.p.A. e inoltre la stessa prestazione potrà essere revocata in qualsiasi momento a SO.GE.NU.S. S.p.A. dalla competente autorità d'ambito. Ove ciò si verificasse ed a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A., l'operatore economico offerente già con la presentazione dell'offerta inerente l'affidamento del servizio in oggetto accetta la condizione che il contratto possa essere stipulato da soggetto diverso da SO.GE.NU.S. S.p.A. o se stipulato potrà essere volturato al nuovo gestore, ferme restando tutte le condizioni*



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

previste nei documenti di gara quali a titolo esplicativo e non esaustivo, la modalità di esecuzione della prestazione, la durata, la modalità di determinazione del corrispettivo e la sua liquidazione; SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà, ove il contratto venga volturato, alla determinazione ed alla corresponsione delle prestazioni eseguite e non ancora liquidate alla data della volturazione e/o dell'inizio della prestazione per il nuovo gestore”.

Art. 17 – Penali

SO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza, ed in particolare nei seguenti casi:

- a) la sospensione, il ritardo, la mancata effettuazione degli interventi richiesti;
- b) mancata comunicazione a SO.GE.NU.S. S.p.A. dei casi di cui al precedente punto, nonché insufficiente o inadeguata motivazione;
- c) indisponibilità degli automezzi, anche se dovuta a riparazioni meccaniche, nonché l'indisponibilità delle attrezzature.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, SO.GE.NU.S. SpA potrà risolvere il contratto in danno dell'affidatario del servizio, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della SO.GE.NU.S. S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà a recuperare l'importo sulle fatture emesse dell'Appaltatore nel corso della esecuzione del servizio, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 18 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della SO.GE.NU.S. S.p.A. proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 - Varianti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In tal caso, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore accetta espressamente di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 106 del D. Lgs 50/16 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 20 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

SO.GE.NU.S. S.p.A. nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al disposto del d.m. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Art. 21 - Responsabile del servizio

L'Appaltatore ha indicato il Sig. _____ quale Responsabile del Servizio, che interagirà con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del servizio di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase esecutiva del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 22 - Collaudo

Saranno sottoposti a collaudo, secondo la pianificazione che sarà concordata tra l'Appaltatore e la SO.GE.NU.S. S.p.A., i servizi oggetto del contratto.

Il collaudo dei servizi sarà effettuato in ambiente rispondente alle specifiche che saranno indicate dalla SO.GE.NU.S. SpA e riguarderà la verifica della conformità di quanto realizzato, rispetto ai requisiti richiesti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il collaudo dei servizi e della documentazione a corredo sarà effettuato da un Collaudatore o da apposita Commissione incaricata dalla SO.GE.NU.S. S.p.A., secondo le specifiche di dettaglio ed il piano di collaudo ricevuto; alle sessioni di collaudo potranno partecipare rappresentanti dell'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, in corso di collaudo, il Collaudatore o la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune. Le operazioni di collaudo ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Collaudatore o dalla Commissione di collaudo e da un rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale, per l'Appaltatore e la SO.GE.NU.S. S.p.A.

Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo, alcuni test non abbiano avuto esito positivo o la documentazione venisse ritenuta non conforme, l'Appaltatore dovrà eliminare i problemi segnalati e le difformità rilevate entro i termini fissati dal Collaudatore o dalla Commissione e comunque, non oltre 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine, il Collaudatore o la Commissione procederà alla verifica circa l'avvenuta correzione delle difformità riscontrate.

In caso di ulteriore esito sfavorevole delle prove di collaudo, per fatti direttamente imputabili all'Appaltatore, la SO.GE.NU.S. S.p.A. avrà la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 17.

Art. 23 – Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo verrà disposto su base mensile e sarà calcolato come previsto nei documenti di gara, sulla base dei servizi effettivamente rendicontati.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla SO.GE.NU.S. S.p.A. – (C.F./P.I. 0114194427) – Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni fine mese.



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. **969730553D** e al periodo di riferimento.

In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

L'Appaltatore, unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare alla SO.GE.NU.S. S.p.A. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; tutte le somme che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non vengano corrisposte dalla SO.GE.NU.S. S.p.A., non produrranno alcun interesse.

La SO.GE.NU.S. S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunicasse l'esistenza di un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SO.GE.NU.S. SpA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 24 - Reportistica delle prestazioni effettuate

Al fine di consentire la regolare liquidazione delle fatture, l'Appaltatore dovrà allegare a ciascuna fattura la reportistica prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 25 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della SO.GE.NU.S. S.p.A.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SO.GE.NU.S. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione alla SO.GE.NU.S. S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla SO.GE.NU.S. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla SO.GE.NU.S. S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 26 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla esecuzione del contratto è competente il Tribunale ordinario di Ancona.

Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto, ad eccezione di quelli che fanno carico alla SO.GE.NU.S. S.p.A. per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

L'APPALTATORE

Sig. _____

SO.GE.NU.S. S.p.A.

Dott. Mauro Ragaini

Il sottoscritto Sig. _____, in qualità di Amministratore Delegato della Società _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5 (Importo contrattuale); Articolo 10 (Subappalto); Articolo 11 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 12 (Cauzione); Articolo 13 (Recesso unilaterale dal contratto); Articolo 14 (Recesso per giusta causa); Articolo 16 (Risoluzione del contratto); Articolo 17 (Penali); Articolo 18 (Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare); Articolo 19 (Varianti); Articolo 21 (Responsabile del servizio); Articolo 22 (Collaudo); Art. 23 (Fatturazioni e pagamenti); Articolo 25 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore).

L'APPALTATORE

Ditta _____

Sig. _____
